

**legge regionale
15/2018 sulla
partecipazione**

Emilia-
Romagna è

**PAR
TEC
IPA
ZIO
NE**

La legge regionale sulla partecipazione

Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 15

*«Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale
9 febbraio 2010 n. 3»*



Leonardo Draghetti
Tecnico di garanzia della partecipazione
incontro on-line, lunedì 7 giugno 2021

Il percorso partecipato per la revisione della L.r. 3/2010 e la clausola valutativa della L.r. 15/2018.

Per revisionare la “vecchia” legge sulla partecipazione, cioè la L.r. 3/2010 Giunta e Assemblea hanno svolto, **nel 2017**, un percorso di “**ascolto partecipato**” che, con modalità e strumenti differenziati, ha interpellato i diversi soggetti del territorio, dando vita così a un percorso di revisione partecipato, che ha portato all’approvazione della nuova legge sulla partecipazione nell’ottobre del 2018.



Ora è in corso un percorso di valutazione partecipata per dare conto dell’impatto della “nuova” legge sulla partecipazione, la L.r.15/2018.


Promuovere la legge

Tra i temi emersi dal percorso di ascolto partecipato, uno dei più ricorrenti è stata la sollecitazione a **far conoscere e promuovere la legge** come prerequisito per il coinvolgimento attivo della cittadinanza e la diffusione della cultura della partecipazione.

E' emersa inoltre l'importanza di adottare un **linguaggio accessibile** ai "non addetti ai lavori"

quindi

- il linguaggio utilizzato è stato **semplificato**
- è stato inserito articolo l'art 3 con le **definizioni** (ad esempio: che cos'è un processo partecipativo)
- è stata istituita la «**Giornata della Partecipazione**»
- si prevede in modo esplicito che l'Assemblea promuova la conoscenza della legge sulla partecipazione



Alcuni obiettivi della legge

Incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche

Promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici

Rafforzare la democrazia e le sue istituzioni


Contribuire ad una maggiore coesione sociale

Sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture

Inoltre la Regione e gli enti locali...

- ...operano per **assicurare un'adeguata informazione preventiva** ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi
- ...si adoperano per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'**inclusione** delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, **all'emersione degli interessi** dei soggetti sottorappresentati, alla **partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere**
- ...devono garantire un'adeguata **informazione preventiva** e forme di **partecipazione** in merito ad **opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale**, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale

Alcune caratteristiche della legge



- Il Tecnico di garanzia e i suoi compiti
- Il Nucleo tecnico della partecipazione
- La Sessione annuale di partecipazione
- La Giornata della partecipazione
- Il Bando

Il Tecnico di garanzia della Partecipazione

(art. 8)

La figura del Tecnico di garanzia è stata istituita dalla legge regionale 3/2010 e confermata dalla nuova legge, che ne ha rafforzato le funzioni in materia di **monitoraggio** dei processi partecipativi, in particolare **riguardo agli esiti dei percorsi e al loro impatto**.

Il Tecnico di garanzia è **un dirigente dell'Assemblea legislativa** designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

I compiti del Tecnico di garanzia della partecipazione



a) fornisce materiali e documentazione utili per progettare e predisporre i processi di partecipazione;



b) esamina le proposte di progetto e ne **certifica la qualità** ai fini della concessione dei contributi di cui al capo III;



c) esamina le proposte di progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo di cui al capo III, presentate solo al fine della certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;



d) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;



e) offre un supporto nella comunicazione via web ai processi partecipativi ammessi al contributo regionale;

I compiti del Tecnico di garanzia della partecipazione



f) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;



g) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;



h) realizza e cura un sito web dedicato a diffondere notizie e documentazione attinenti alla democrazia partecipativa e le proprie attività;



i) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;



j) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al contributo regionale.

Certificazione di qualità dei processi partecipativi (art. 17)



La certificazione di qualità è il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'art.17.



Il Tecnico valuta la presenza e la coerenza dei criteri elencati dall'art. 17 nel progetto partecipativo.



Ai sensi della nuova legge al Tecnico di garanzia è stato attribuito il compito di certificare anche progetti per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione di contributi.

I requisiti tecnici per la certificazione di qualità

art. 17, comma 2

Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere:

- a) la **sollecitazione delle realtà sociali**, organizzate o meno, del territorio in questione... con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- b) l'**inclusione**, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati...;
- c) La **costituzione di un tavolo di negoziazione**, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio...;
- d) l'utilizzo di **metodi per la mediazione** delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti...;
- e) l'**accessibilità** di tutta la documentazione del progetto e del relativo percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate...

Il Nucleo tecnico della partecipazione

(art. 7)

Il Nucleo tecnico della partecipazione ha l'obiettivo di favorire l'integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali.

E' presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto da:

- due dirigenti o funzionari della Giunta, competenti in materia di partecipazione;
- due esperti in materia di partecipazione, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti che durano in carica tre anni.

La Sessione annuale di partecipazione

(art. 6)

- ✓ La sessione annuale di partecipazione è una seduta, o parte di una seduta, dell'Assemblea legislativa «dedicata» alla partecipazione.
- ✓ Periodo di svolgimento: mese di **ottobre**.
- ✓ La relazione di analisi e valutazione sulle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale, dovrà comprendere anche le esperienze che discendono da specifiche leggi di settore, e contenere anche il **rendiconto** delle risorse impegnate relative ai progetti finanziati tramite bando.
- ✓ Il Tecnico di garanzia deve presentare una relazione all'Assemblea sull'attività svolta.

La Giornata della Partecipazione

(art. 6)

L'art. 6 prevede l'istituzione della "Giornata della Partecipazione", da tenersi ogni anno in occasione della sessione, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.

La Giornata edizione 2021 è prevista il 15 settembre

Il Bando

La legge prevede che la Regione possa concedere dei contributi per la realizzazione di percorsi partecipativi e definisce alcuni requisiti, criteri e modalità ed altri sono indicati dal Bando annuale

In particolare sono definiti per legge due criteri di premialità per la realizzazione di processi partecipativi in relazione:

1. ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale, (gli stessi presenti tra gli obiettivi all'art.2 lettera c);
2. alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui al Testo unico per la legalità.

Partecipazione e Legalità

Una nuova sfida per gli Enti locali
e la Regione

Decidere insieme alla comunità la
destinazione dei beni immobili
confiscati alla criminalità
organizzata e mafiosa.

Per approfondire:

<https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/>

Per informazioni:

tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it

Grazie per l'attenzione